

CONDIZIONI GENERALI DI LEASING

(Edizione 01/25)

Le seguenti Condizioni generali di leasing si applicano al rapporto giuridico tra la società di leasing AMAG Leasing AG (di seguito «società di leasing») e l'assuntore del leasing e sono parte integrante del contratto di leasing (di seguito «contratto di leasing» o «contratto»).

1. Contenuto del contratto e proprietà dell'oggetto del leasing

- 1.1 La società di leasing acquista dal fornitore l'oggetto del leasing scelto dall'assuntore del leasing (di seguito «veicolo»), a cui lo concede in uso per la durata del contratto di leasing. L'assuntore del leasing è autorizzato a utilizzare il veicolo per tutta la durata del contratto a condizione di osservare rigorosamente le seguenti disposizioni e di essere in possesso di una licenza di condurre valida.
- 1.2 L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo direttamente dal fornitore o dall'intermediario per conto della società di leasing ed è tenuto a ispezionarlo accuratamente al momento del ritiro. È prevista la compilazione di un verbale di consegna, nel quale devono essere indicati eventuali difetti e parti o accessori mancanti e che deve essere firmato dal fornitore o dall'intermediario e dall'assuntore del leasing.
- 1.3 Il veicolo rimane di proprietà esclusiva della società di leasing per l'intera durata del contratto di leasing nonché alla sua scadenza o in caso di disdetta. L'assuntore del leasing non ha facoltà di acquistare il veicolo ed è tenuto a restituirlo alla società di leasing o a un soggetto da questa designato alla cessazione del contratto nelle condizioni specificate nello stesso. Il valore residuo figurativo del veicolo alla fine del periodo contrattuale previsto è indicato nel contratto di leasing esclusivamente per informazione dell'assuntore del leasing.
- 1.4 I ritardi nella consegna non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso. Se il veicolo non viene consegnato, il contratto di leasing decade e l'assuntore del leasing non può far valere pretese di alcun genere nei confronti della società di leasing.

2. Durata e disdetta

- 2.1 Il contratto di leasing viene generalmente stipulato per un periodo fisso scelto dall'assuntore del leasing. Il contratto inizia alla consegna del veicolo e termina alla data di scadenza del contratto.

2.2 I contratti di leasing privati regolati dalla Legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti per iscritto al termine di un periodo di leasing di tre mesi con un preavviso di almeno 30 giorni. È inoltre previsto un diritto di recesso, che può essere esercitato mediante una dichiarazione scritta entro il termine di quattordici (14) giorni. Il termine decorre dal momento in cui si riceve la copia del contratto e si considera rispettato se la dichiarazione di recesso viene consegnata entro il 14° giorno incluso alla società di leasing o alla posta (data del timbro postale). A questo proposito confrontare l'art. 16 LCC.

I contratti di leasing privati e commerciali non regolati dalla LCC possono essere disdetti per iscritto in qualsiasi momento alla fine di un mese contrattuale.

In caso di disdetta, le rate di leasing vengono ricalcolate retroattivamente dall'inizio del contratto, ai sensi del punto 14.1.

- 2.3 In caso di utilizzo del veicolo da parte dell'assuntore del leasing prima della scadenza del preavviso di recesso e in caso di esercizio del diritto di recesso, l'assuntore del leasing è tenuto a versare un congruo indennizzo. È fatto salvo un conteggio speciale in caso di uso improprio o utilizzo del veicolo durante il periodo di recesso.
- 2.4 La società di leasing si riserva di verificare nuovamente la capacità creditizia dell'assuntore del leasing. La società di leasing può recedere dal contratto di leasing fino alla consegna dell'oggetto del leasing se l'assuntore del leasing non è più solvibile. Il danno derivante dal recesso dal contratto è a carico dell'assuntore del leasing, a condizione che la società di leasing si sia attenuta al principio dell'accuratezza in uso nella prassi commerciale.

3. Rata di leasing

- 3.1 La rata di leasing va pagata mensilmente in via anticipata alla società di leasing, nel rispetto di tutte le istruzioni per il pagamento che quest'ultima ha comunicato all'assuntore del leasing e utilizzando il bollettino di versamento previsto a tale scopo. Non è consentito il pagamento anticipato di oltre quattro rate di leasing prima della scadenza.
- 3.2 In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, all'assuntore del leasing sarà addebitato un interesse di mora in conformità al punto 18. Le spese per solleciti e altri eventi derivanti dall'inadempienza saranno addebitate all'assuntore del leasing in conformità al punto 18 alla scadenza del contratto.
- 3.3 La rata di leasing è calcolata per la durata del contratto scelta e prevista dall'assuntore del leasing al momento della firma del contratto. Servizi o prestazioni supplementari della società di leasing eventualmente concordati (ad es. assistenza e usura, pneumatici, assicurazioni ecc.) vengono addebitati all'assuntore del leasing in via supplementare (cfr. punto 9).
- 3.4 La rata di leasing si basa sul chilometraggio annuale concordato. I chilometri supplementari in relazione all'ammortamento vengono fatturati all'assuntore del leasing al termine del contratto. L'importo dovuto può essere riscosso anche dal fornitore o dall'intermediario. Non è previsto un rimborso in caso siano stati percorsi meno chilometri in relazione all'ammortamento.

3.5 Se il contratto di leasing non è regolato dalla Legge sul credito al consumo e il prezzo di vendita del veicolo cambia tra la conclusione del contratto e la consegna, la società di leasing adeguerà le rate di leasing di conseguenza.

3.6 In caso di modifica dell'aliquota IVA nel corso del contratto, la rata del leasing viene adattata automaticamente. Lo stesso vale anche in caso di introduzione o abolizione di imposte pubbliche.

4. Pagamento speciale

L'eventuale pagamento speciale pari a un massimo del 49,9% del valore dell'oggetto incl. extra deve essere versato prima della consegna del veicolo ed è già considerato nella rata di leasing. Il pagamento speciale può essere riscosso anche dal fornitore.

5. Assicurazione

5.1 In caso di auto nuove, l'assuntore del leasing è tenuto a stipulare un'assicurazione con copertura casco totale. In caso di auto d'occasione, d'intesa con la società di leasing è ammessa anche una copertura casco parziale in luogo della casco totale. L'assuntore del leasing si impegna a inoltrare alla società di leasing un certificato scritto attestante la copertura assicurativa. Egli è inoltre tenuto a cedere alla società di leasing i propri diritti nei confronti della compagnia di assicurazione.

L'assuntore del leasing è tenuto a garantire, per la durata del contratto, una copertura assicurativa che risarcisca la società di leasing.

Se si opta per una soluzione assicurativa integrata offerta dalla società di leasing, come parte integrante del contratto di leasing si applicano anche le disposizioni riportate nell'allegato all'assicurazione e/o le condizioni generali di assicurazione della rispettiva compagnia di assicurazione.

5.2 Una copertura assicurativa mancante o insufficiente autorizza la società di leasing a risolvere il contratto di leasing ai sensi del punto 14.5.

6. Cura e manutenzione del veicolo

6.1. L'assuntore del leasing si impegna a guidare il veicolo con attenzione, a effettuarne coscienziosamente la manutenzione, a mantenerlo in uno stato ineccepibile e a osservare le prescrizioni del costruttore. In particolare, l'assuntore del leasing deve far eseguire gli interventi di assistenza, segnalati dall'indicatore dell'intervallo di servizio, secondo le prescrizioni del costruttore presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.2 In caso di intermediazione del contratto da parte di un partner stop+go, gli interventi di assistenza riportati al punto 6.1 possono essere eseguiti anche da un partner stop+go ufficiale. Sono esclusi tutti i veicoli con Swiss Service Package (SSP).

6.3. L'assuntore del leasing si impegna a far eseguire gli interventi su carrozzeria, verniciatura e vetri in conformità alle specifiche del costruttore. In caso di inosservanza, l'assuntore del leasing dovrà farsi carico di un eventuale ricavo inferiore dalla vendita dell'oggetto del leasing.

7. Garanzia

7.1 L'assuntore del leasing conferma di essere a conoscenza delle disposizioni di garanzia del costruttore. Determinante è la garanzia per veicoli nuovi o d'occasione definita nella documentazione di vendita (ad es. documenti di bordo o contratto di vendita). È esclusa l'applicazione di un'ulteriore garanzia.

Un eventuale diritto all'eliminazione dei difetti spettante alla società di leasing sarà ceduto per l'intera durata del contratto di leasing all'assuntore del leasing, che potrà rivenderlo autonomamente. L'assuntore del leasing è tuttavia tenuto a notificare immediatamente al fornitore tutti gli eventuali difetti nonché a informare tempestivamente la società di leasing in caso di insorgenza di problemi durante l'eliminazione dei difetti.

7.2 I difetti possono essere eliminati esclusivamente presso il fornitore o presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. L'eliminazione dei difetti deve essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. La società di leasing non risponde di danni diretti e indiretti di qualsiasi tipo (ad es. redibizione) né di danni che eccedono la garanzia di fabbrica.

L'insorgere di difetti di qualsiasi genere o un'eventuale avaria nel veicolo non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto. L'assuntore del leasing non è autorizzato a richiedere per il relativo periodo una riduzione della rata di leasing o un veicolo sostitutivo.

8. Uso

8.1 Di norma, il veicolo deve essere immatricolato a nome dell'assuntore del leasing. In via eccezionale, l'assuntore del leasing può immatricolarlo a nome di una persona che vive nello stesso nucleo familiare. In caso di veicoli aziendali, il veicolo può essere immatricolato a nome dei collaboratori dell'assuntore del leasing. Inoltre, l'assuntore del leasing può concedere l'uso del veicolo all'estero ai collaboratori lì residenti solo per finalità aziendali; l'uso privato del veicolo è solamente permesso se sono stati osservati i necessari requisiti doganali e fiscali. Tali persone devono disporre di una licenza di condurre valida ed esibirla all'assuntore del leasing e, su richiesta, alla società di leasing nonché fornire una garanzia di guida prudente.

L'assuntore del leasing non può cedere il veicolo in uso o sublocarlo a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, senza il consenso scritto della società di leasing. L'assuntore del leasing può concedere a titolo gratuito l'uso del veicolo a persone che vivono nello stesso nucleo familiare. Viene fatto divieto di usare il veicolo per partecipare a manifestazioni sportive o per scopi illeciti.

8.2 L'assuntore del leasing si impegna a usare il veicolo in conformità alle istruzioni per l'uso e alle disposizioni di garanzia e a non superare la capacità di carico del veicolo.

9. Servizi

9.1 Disposizioni generali

Eventuali servizi extra concordati oltre al finanziamento, così come l'importo fisso mensile relativo a detti servizi, sono riportati nel contratto di leasing e devono essere pagati mensilmente in anticipo alla società di leasing.

9.1.1 Tutti i servizi extra concordati devono sempre essere eseguiti presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del

rispettivo marchio di veicolo o dei marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, Seat, Cupra, Škoda in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Nella misura consentita dalla legge, la società di leasing non si assume alcuna responsabilità per un'esecuzione degli interventi non idonea da parte di tale partner di servizio.

9.1.2 Il diritto a questi servizi extra concordati sussiste al massimo fino alla scadenza del contratto o al raggiungimento del chilometraggio concordato per contratto (chilometri concordati).

9.1.3 Sono esclusi tutti i costi per le riparazioni, così come tutti i costi derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore. Inoltre, sono esclusi tutti i costi per danni derivanti da incidenti, dovuti all'azione di agenti esterni o alla negligenza dell'assuntore del leasing o di terzi.

9.1.4 I costi per ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo, insieme ai costi conseguenti, vanno sostenuti dall'assuntore del leasing.

9.2 Assistenza

Con questo servizio, la società di leasing si fa carico dei costi per l'esecuzione di tutti gli interventi di assistenza secondo le prescrizioni del costruttore, inclusi i materiali necessari.

9.3 Liquidi

Con questo servizio, la società di leasing si fa carico dei costi per tutti i liquidi in relazione agli interventi di assistenza.

9.4 Usura

Con questo servizio, la società di leasing si fa carico dei costi per tutti gli interventi su componenti usurati secondo le prescrizioni del costruttore, inclusi i materiali necessari.

9.5 Pneumatici

Con questo servizio, la società di leasing si fa carico dei costi per il numero degli pneumatici concordato nel rispettivo contratto di leasing.

9.6 Cambio degli pneumatici/delle ruote

Con questo servizio, la società di leasing si fa carico dei costi per il cambio stagionale, inclusi i materiali necessari e lo smaltimento degli pneumatici sostituiti.

9.7 Stoccaggio degli pneumatici o delle ruote

Con questo servizio, la società di leasing si fa carico dei costi per lo stoccaggio stagionale e professionale degli pneumatici o delle ruote.

9.8 Mobilità sostitutiva e servizio di ritiro e consegna

9.8.1 Con questi servizi, durante gli interventi di assistenza e/o su componenti usurati secondo le prescrizioni del costruttore, l'assuntore del leasing ha diritto alla mobilità sostitutiva o al servizio di ritiro e consegna. Non è possibile richiedere entrambi i servizi durante lo stesso intervento.

9.9 Assicurazione

9.9.1 Se l'assuntore del leasing ha scelto la soluzione assicurativa integrata offerta dalla società di leasing, il premio è

incluso nella rata di leasing. La copertura assicurativa inizia con la consegna del veicolo e termina con la sua restituzione o con la scadenza o risoluzione anticipata del contratto di leasing. Non è ammessa la sospensione dell'assicurazione nel corso della durata del contratto.

A causa del nesso di causalità tra assicurazione e contratto di leasing, in caso di disdetta dell'assicurazione deve essere stipulato un nuovo contratto di leasing (incl. eventuale verifica della solvibilità) (spese ai sensi del punto 18).

9.9.2 Se alla stipula di un'assicurazione da parte dell'assuntore del leasing è stato concordato il pagamento delle fatture dei premi da parte della società di leasing, la differenza tra l'importo fisso mensile e i costi effettivi viene addebitata all'assuntore del leasing alla scadenza del contratto.

9.10 Conteggio

Alla scadenza del contratto, come disposto di seguito, non ha luogo alcun conteggio finale dei servizi concordati contrattualmente. In particolare, non ha luogo alcun rimborso delle prestazioni o dei servizi non utilizzati al termine del contratto o con risoluzione anticipata dello stesso. Alla scadenza del contratto o alla sua risoluzione anticipata, la società di leasing mette tuttavia in conto all'assuntore del leasing tutte le prestazioni fruite che eccedono le prestazioni previste dal contratto, fatti salvi accordi di altro tenore.

10. Ampliamenti, installazioni e scritte

In linea di principio, l'assuntore del leasing ha la facoltà di effettuare ampliamenti e applicare installazioni e scritte al veicolo, purché questo non ne pregiudichi il valore. Il tuning al motore, al telaio e ai freni necessita del consenso scritto della società di leasing.

A discrezione della società di leasing, tutti gli ampliamenti, le installazioni e le scritte diventano di proprietà della stessa senza alcun diritto a un rimborso o a un indennizzo; in alternativa, prima di procedere alla restituzione del veicolo, suddette modifiche dovranno essere rimosse dall'assuntore del leasing a proprie spese al fine di ripristinare lo stato originario del veicolo.

11. Incidente, furto e altri casi di sinistro

11.1 Qualsiasi incidente (ad eccezione dei danni di entità minore che prevedono riparazioni di importo massimo pari a CHF 4000.-) deve essere immediatamente notificato alla compagnia di assicurazione competente e alla società di leasing utilizzando il modulo «Verbale di incidente in formato europeo».

11.2 Allo stesso modo, devono essere immediatamente notificati alla compagnia di assicurazione competente e alla società di leasing tutti gli altri casi di sinistro. Ciò vale anche in caso di perdita del veicolo in seguito ad appropriazione indebita e furto.

11.3 Con il presente contratto l'assuntore del leasing cede alla società di leasing i propri diritti relativi al veicolo nei confronti delle assicurazioni di responsabilità civile e casco totale del detentore dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente o di terzi.

Per l'assuntore del leasing permane l'obbligo di far valere tali diritti a favore della società di leasing e a proprie spese nei confronti dell'altra parte coinvolta nel sinistro o della sua assicurazione di responsabilità civile e casco totale.

In qualsiasi caso, la prestazione assicurativa dovrà essere erogata alla società di leasing. L'assuntore del leasing autorizza la società di leasing a reperire informazioni in ambito assicurativo rilevanti ai fini del contratto e correlate al contratto di leasing.

- 11.4 In caso di danno totale, furto o perdita del veicolo, le rate di leasing dovranno essere corrisposte fino all'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa alla società di leasing. In caso di usurpazione, appropriazione indebita e siffatti eventi, nonché in caso di rifiuto legato all'erogazione di una prestazione da parte dell'assicurazione, il contratto di leasing risulta revocato con effetto immediato. La società di leasing esegue il conteggio sulla base del valore residuo figurativo attuale, con deduzione della prestazione assicurativa così come di un'eventuale entrata derivata dal recupero. L'assuntore del leasing si impegna a pagare entro 10 giorni tutti i danni non coperti dall'assicurazione. La società di leasing addebita un importo forfettario (cfr. punto 18) per gli oneri che le sono derivati.
- 11.5 In caso di incidente, furto o altro caso di sinistro, l'assuntore del leasing non può rivendicare nei confronti della società di leasing alcuna ulteriore pretesa oltre a quelle spettanti a lui o alla società di leasing nei confronti dell'assicurazione. Di conseguenza, può essere chiesto un veicolo sostitutivo esclusivamente nell'ambito del risarcimento assicurativo accordato.
- 11.6 L'assuntore del leasing risponde nei confronti della società di leasing per un importo massimo corrispondente al valore contabile del veicolo nel caso di riduzioni delle prestazioni assicurative dovute ad atti imputabili allo stesso o a comportamenti contrari ai termini previsti dal contratto. Se il danno subito dalla società di leasing è superiore al valore contabile del veicolo, anche in questo caso ne risponde l'assuntore del leasing. Qualora le prestazioni assicurative eccedano il valore contabile e l'eventuale danno aggiuntivo arrecato alla società di leasing, all'assuntore del leasing spetterà la relativa differenza. L'assuntore del leasing risponde inoltre della sottoassicurazione per la copertura casco totale.

12. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione

- 12.1 L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare tempestivamente alla società di leasing a mezzo raccomandata eventuali casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo, così come l'eventuale avvio di una procedura fallimentare a suo carico, nonché a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti o all'autorità di istruzione penale che il veicolo è di proprietà della società di leasing.

L'assuntore del leasing si impegna espressamente

- a rinunciare ai propri diritti di ritenzione,
- a riconoscere la proprietà della società di leasing per l'intera durata del contratto,
- in caso di ritenzione, a informare i locatori di immobili privati o commerciali della proprietà della società di leasing.

- 12.2 Una volta appreso di un'imminente requisizione del veicolo, l'assuntore del leasing è tenuto a informare immediatamente la società di leasing per iscritto.
- 12.3 Si esclude la compensazione degli obblighi derivanti dal presente contratto con eventuali crediti dell'assuntore del leasing nei confronti della società di leasing e di eventuali società del gruppo.

- 12.4 L'assuntore del leasing autorizza per iscritto e in conformità al diritto svizzero e internazionale applicabile il conducente del veicolo a guidare l'oggetto del leasing nelle operazioni commerciali transfrontaliere. L'autorizzazione disciplina e conferma i rapporti di proprietà ai sensi del punto 1.

13. Variazioni di domicilio e altre modifiche

L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare spontaneamente e per iscritto alla società di leasing tutte le variazioni rilevanti ai fini del contratto di leasing. Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere comunicate con almeno 14 giorni di anticipo. Inoltre, l'assuntore del leasing è tenuto a comunicare senza indugio alla società di leasing qualsiasi cambiamento di assicurazione e qualsiasi variazione dei dati personali, in particolare di nome e nazionalità.

Qualora l'assuntore del leasing intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la società di leasing ha la facoltà di risolvere il contratto a decorrere dalla data dell'espatrio. Si applica il punto 14.1.

14. Risoluzione anticipata del contratto

- 14.1 Qualora l'assuntore del leasing si avvalga del diritto di disdetta anticipata ai sensi del punto 2.2 o il contratto di leasing venga risolto anticipatamente per altri motivi imputabili all'assuntore del leasing (in particolare in caso di decesso e di risoluzione anticipata del contratto ai sensi del punto 14), le rate di leasing concordate saranno ricalcolate a partire dall'inizio del contratto e fissate in via definitiva con effetto retroattivo, tenendo conto della durata effettiva del contratto.

Il nuovo calcolo viene effettuato in base alla tabella (del valore residuo) riportata nel contratto di leasing.

- 14.2 In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, le rate di leasing già pagate e un pagamento speciale vengono detratti dalla somma delle rate di leasing ricalcolate secondo il punto 14.1.
- 14.3 In caso di risoluzione anticipata di un contratto, all'assuntore del leasing vengono addebitati gli oneri forfettari da ciò derivanti alla società di leasing e i seguenti costi eventualmente sostenuti a seconda del singolo caso: costi di rimessa a punto come da perizia redatta da un esperto di veicoli neutrale, eventuali chilometri aggiuntivi, rate pendenti, interessi di mora e oneri di sollecito (cfr. spese ai sensi del punto 18).
- 14.4 Se il contratto di leasing è regolato dalla Legge sul credito al consumo, la società di leasing può recedere dal contratto qualora l'assuntore del leasing sia in arretrato con il pagamento di oltre tre rate di leasing. Se il contratto di leasing non è regolato dalla Legge sul credito al consumo e l'assuntore del leasing è in arretrato con il pagamento di una rata, la società di leasing può fissare un termine di 30 giorni entro il quale effettuare il pagamento della rata arretrata, pena la disdetta immediata da parte della società di leasing del contratto entrato in mora e di tutti gli altri eventuali contratti dell'assuntore del leasing.
- 14.5 Inoltre, la società di leasing è autorizzata a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso se l'assuntore del leasing non ottempera ai propri obblighi contrattuali riguardanti la TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) o la stipula di un'assicurazione, se contro di lui viene aperto un procedimento fallimentare/di pignoramento, in caso di sequestro o confisca

del veicolo da parte delle autorità, in caso di noleggio del veicolo non autorizzato dalla società di leasing o se la società di leasing viene a conoscenza di un peggioramento della solvibilità dell'assuntore del leasing.

- 14.6 La società di leasing è inoltre autorizzata a risolvere il presente contratto di leasing in qualsiasi momento senza preavviso se l'assuntore del leasing non ottempera agli obblighi di cooperazione per quanto concerne il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro ai sensi del punto 19.2 oppure viola le norme sul riciclaggio di denaro o altre norme di legge (incluse leggi fiscali) o, ancora, se per la società di leasing non è più opportuno l'adempimento del contratto per motivi legati alla legislazione nazionale sull'embargo, a risoluzioni dell'ONU oppure ad altre sanzioni internazionali.
- 14.7 In caso di una risoluzione anticipata del contratto in conformità alle disposizioni previste al presente punto 14, l'assuntore del leasing è tenuto a restituire immediatamente alla società di leasing il veicolo e a risarcire completamente il danno nell'ambito dell'interesse contrattuale positivo. Anche in tal caso la rata di leasing definitiva viene fissata e addebitata sulla base del punto 14.1. La società di leasing si riserva espressamente il diritto di rivendicare nei confronti dell'assuntore del leasing qualsiasi ulteriore danno arrecato.

15. Restituzione del veicolo

- 15.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla società di leasing o al soggetto indicato da quest'ultima il giorno di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione anticipata. Il veicolo deve essere restituito pulito e nelle condizioni originali, nonché provvisto di tutti gli accessori finanziati (chiavi, tutte le ruote/tutti gli pneumatici inclusi nel leasing (estate/inverno), box da tetto ecc.) (inclusi ampliamenti e installazioni di cui al punto 10). A tal fine l'assuntore del leasing è tenuto a concordare un appuntamento per la consegna con la società di leasing o con il soggetto da lei designato ai fini della relativa consegna, almeno quattro settimane prima del termine del contratto. Se l'assuntore del leasing restituisce il veicolo senza previo accordo o al di fuori degli orari di apertura presso il fornitore, l'intermediario o un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo, il relativo verbale sullo stato del veicolo è considerato autorizzato dall'assuntore del leasing. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui al punto 15.6.

Si esclude un eventuale diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo in relazione a qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della società di leasing.

- 15.2 Alla riconsegna del veicolo deve essere stilato un verbale di restituzione e di stato del veicolo, che deve essere firmato dall'assuntore del leasing. Qualora non sia d'accordo con quanto riportato nel verbale, l'assuntore del leasing dovrà specificarlo per iscritto nel documento stesso oppure segnalarlo alla società di leasing entro cinque (5) giorni tramite raccomandata. L'assuntore del leasing risponde di tutti i lavori di riparazione e manutenzione richiesti non riconducibili a normale usura o che si rendono necessari al fine di ripristinare la sicurezza operativa del veicolo. L'assuntore del leasing risponde anche di un'eventuale minusvalenza come conseguenza di un incidente, qualora questa non venga rimborsata dall'assicurazione. L'assuntore del leasing risponde altresì di un'eventuale minusvalenza nel caso in cui non abbia fatto eseguire gli interventi di assistenza di cui al punto 6.1 e gli interventi su carrozzeria, verniciatura e vetri di cui al punto 6.2 presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in

Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, così come nel caso in cui non faccia eseguire gli interventi di assistenza di cui al punto 6.1 o gli interventi in garanzia di cui al punto 7.1 su veicoli elettrici e ibridi. Tutti i costi summenzionati verranno addebitati all'assuntore del leasing dal fornitore o dall'intermediario, che si occuperà della riscossione.

- 15.3 Al momento della restituzione, il veicolo deve trovarsi in uno stato idoneo alla circolazione. In caso di fornitura degli pneumatici da parte della società di leasing, alla scadenza del contratto gli pneumatici invernali/estivi non montati devono essere collocati nel veicolo e restituiti spontaneamente unitamente al veicolo stesso. Nel veicolo non devono essere lasciati oggetti privati.
- 15.4 In caso di controversie in merito al verbale attestante lo stato e qualora l'assuntore del leasing lo richieda, un esperto di veicoli competente e neutrale verrà incaricato di stilare un rapporto il cui esito sarà riconosciuto dalle parti come perizia arbitrale. I costi di suddetta perizia arbitrale saranno a carico delle parti e ripartiti in modo proporzionale tra parte vincente/soccombente.
- 15.5 Qualora l'assuntore del leasing non restituisca puntualmente il veicolo, la società di leasing è autorizzata a organizzarne il ritiro presso il medesimo, addebitandogli le relative spese, senza necessità in tal senso di un ordine giudiziario o di un deposito. I collaboratori della società di leasing o i terzi dalla stessa incaricati sono autorizzati ad accedere alla proprietà o allo stabile in cui si trova il veicolo al fine di prelevarlo. La società di leasing è autorizzata ad addebitare all'assuntore del leasing tutti i costi derivanti dal ritiro del veicolo.
- 15.6 Qualora violi gli obblighi di restituzione del veicolo nei tempi pattuiti, l'assuntore del leasing è tenuto a corrispondere le rate di leasing concordate per contratto per il periodo intercorso tra il termine di consegna previsto e la restituzione effettiva. Lo stesso è inoltre tenuto all'osservanza delle restanti condizioni di restituzione applicabili ai sensi del punto 15, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa.
- 15.7 Qualora l'assuntore del leasing violi l'obbligo di restituzione del veicolo, la società di leasing che provvede al ritiro incaricherà un esperto di veicoli neutrale della stesura di una perizia che andrà a sostituire il verbale relativo alla restituzione e allo stato del veicolo e sarà considerata come approvata dall'assuntore del leasing. I costi del perito saranno a carico dell'assuntore del leasing. Per il resto valgono le condizioni di restituzione di cui al punto 15.
- 15.8 Anche in caso di risoluzione anticipata del contratto verrà effettuata una perizia da parte di un esperto di veicoli competente e neutrale incaricato dalla società di leasing.

16. Protezione dei dati / outsourcing / cessione e/o costituzione in pegno dei diritti / comunicazione / portale di leasing

- 16.1 La società di leasing rimanda espressamente l'assuntore del leasing alla propria dichiarazione sulla protezione dei dati (<https://www.amag-group.ch/it/footer/datenschutzerklaerung.html>), che descrive secondo quale modalità e per quale finalità tali dati vengono raccolti e trattati. La società di leasing fa inoltre presente all'assuntore del leasing le circostanze specifiche indicate ai punti 16.2 e segg. e 19.1.
- 16.2 L'assuntore del leasing prende atto del fatto che, in determinati casi, l'autorizzazione o il rifiuto nonché l'estensione di domande di leasing avvengono sulla scorta di una singola decisione automatizzata.
- 16.3 L'assuntore del leasing accetta che la società di leasing,

nell'ambito dei primi contatti, durante la relazione commerciale e dopo la scadenza del contratto in caso di proroga, conceda ai terzi coinvolti nella stipula o nell'esecuzione del presente contratto (ad es. fornitore) nonché ad AMAG Group AG e alle sue affiliate l'accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto commerciale e ai profili cliente redatti su di lui nonché che i dati stessi possano essere trattati da parte di tali soggetti. Inoltre, l'assuntore del leasing acconsente alla trasmissione in modalità elettronica alla società di leasing dei documenti contrattuali e delle copie dei documenti di identità realizzati da tali soggetti terzi e viceversa.

- 16.4 La società di leasing può esternalizzare verso terzi o aziende di AMAG Group AG, totalmente o parzialmente, determinati servizi, in particolare nell'ambito del marketing, della ricerca di mercato e della creazione di profili cliente, del calcolo dei rischi legati al leasing, al credito e di mercato rilevanti ai fini commerciali nonché della gestione del rapporto di leasing (ad es. gestione di richieste e contratti, corrispondenza, controllo delle fatture per i servizi, procedure di messa in mora e procedimenti esecutivi). L'assuntore del leasing acconsente alla condivisione e alla trasmissione a tal fine dei propri dati da parte della società di leasing a terzi sul territorio nazionale e all'estero e al trattamento di tali dati da parte dei suddetti.
- 16.5 L'assuntore del leasing accetta che la società di leasing, ai fini dell'adempimento di obblighi sanciti da leggi o da regolamenti (ad es. per l'identificazione online o video), durante il processo di firma elettronico o ai fini dell'esternalizzazione di obblighi previsti dal contratto, nel quadro di un outsourcing, del trasferimento di obblighi legati al valore residuo o di transazioni di rifinanziamento e/o cartolarizzazione (securizzazione), unilateralmente e in ogni momento:
- trasmetta e quindi renda noti a terzi, in Svizzera e all'estero, dati personali o copie di documenti di identità dell'assuntore del leasing o, eventualmente, del relativo coniuge, ai fini del necessario trattamento; e/o
 - trasmetta a terzi, in Svizzera e all'estero, il contratto di leasing con tutte le garanzie nonché i diritti costitutivi e accessori (inclusi i diritti di proprietà sul veicolo, il diritto di disdetta del contratto, le pretese e i diritti ceduti nonché le informazioni e i dati personali dell'assuntore del leasing attinenti al contratto); e/o
 - ceda o conceda in pegno a terzi, in Svizzera e all'estero, in parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul veicolo e le pretese della società di leasing derivanti dal contratto di leasing o a esso collegati.
- 16.6 Il soggetto terzo che acquisisce il contratto di leasing vi subentra assumendone tutti i diritti e gli obblighi, gestendolo al posto della società di leasing così come gli è pervenuto, ovvero anche con i debiti esistenti in quel momento. Sono ammessi il ritrasferimento, la retrocessione o la cessione del contratto.
- 16.7 L'assuntore del leasing accetta che la società di leasing e il soggetto terzo possano scegliere un diritto diverso da quello svizzero ai fini della cessione, della costituzione in pegno e/o del trasferimento del contratto.
- 16.8 Entrambe le parti si impegnano a fornire, alla prima richiesta della controparte, tutti gli eventuali chiarimenti ulteriormente necessari al trasferimento del contratto o alla cessione o costituzione in pegno dei diritti e/o a intraprendere tempestivamente tutte le azioni necessarie, in particolare anche quelle previste nei confronti dell'Ufficio della circolazione.

16.9 La società di leasing è autorizzata a registrare, a spese dell'assuntore del leasing, il codice 178 «Divieto di cambiamento del detentore» presso l'Ufficio della circolazione competente.

16.10 L'assuntore del leasing acconsente alla comunicazione mediante tecnologie di comunicazione elettroniche (come e-mail, SMS, il portale di leasing e simili). Egli accetta che la corrispondenza e le comunicazioni da parte della società di leasing si intendano recapitate qualora siano state inviate all'ultimo indirizzo di contatto da lui comunicato.

16.11 La società di leasing si riserva di trasmettere i dati fra l'altro elettronicamente via Internet. Internet è una rete pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo ed eventualmente senza confini. In questo contesto l'assuntore del leasing accetta in particolare anche il possibile trasferimento all'estero.

16.12 Con riferimento all'utilizzo dell'area riservata al login del portale di leasing della società di leasing, questa segnala espressamente all'assuntore del leasing le informazioni legali valide anche per detta area (www.amag-group.ch/it/footer/informazioni-legali.html) e declina qualsiasi responsabilità derivante dal relativo utilizzo.

17. Modifiche di termini e condizioni commerciali

La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento, mediante circolare o in altra modalità idonea, i termini e le condizioni commerciali del presente contratto. Le modifiche sono da considerarsi approvate in assenza di un'opposizione scritta inviata dall'assuntore del leasing alla società di leasing entro 4 settimane dall'invio, dalla pubblicazione o dalla comunicazione della modifica al medesimo in altra modalità idonea.

18. Spese e interessi di mora

La società di leasing addebita per singolo evento in particolare i costi di seguito indicati, causati dall'assuntore del leasing:

Motivo della spesa	Costi in CHF (IVA esclusa)	
Estratto conto	CHF	25.00
Calcolo costi provvisori legati alla risoluzione	CHF	100.00
Risoluzione del contratto danno totale/furto	CHF	100.00
1° sollecito	CHF	25.00
2° sollecito + ulteriori solleciti	CHF	50.00
Disdetta del contratto per mancato pagamento delle rate	CHF	200.00
Contatto con le autorità	CHF	200.00
Avvio esecuzione	CHF	100.00
Denuncia penale/appropriazione indebita	CHF	500.00
Prelievo del veicolo (min)	CHF	1,000.00
Risoluzione anticipata del contratto	CHF	800.00
Duplicato della licenza di circolazione	CHF	100.00
Elaborazione di errori nei versamenti	CHF	25.00

All'assuntore del leasing possono essere addebitate le spese postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, per contratti di leasing privati, all'assuntore del leasing, senza il ricorso a una costituzione in mora, viene addebitato un interesse di mora pari

al tasso d'interesse contrattuale dal momento della sua maturazione. Per contratti di leasing commerciali si addebita un interesse di mora secondo il Codice svizzero delle obbligazioni.

19. Accordi particolari e modifiche contrattuali

- 19.1 L'assuntore del leasing autorizza la società di leasing a procurarsi tutte le informazioni su di lui e su terzi (ad es. coniuge, persone fisiche autorizzate alla firma, soci od organi) che possano risultare pertinenti in sede di esame di una richiesta di leasing o nel periodo di validità di un contratto di leasing, presso i seguenti soggetti: enti pubblici, la Posta Svizzera, il proprio datore di lavoro, la Centrale d'informazione del credito (ZEK), la Centrale d'informazione per il credito al consumo (CICO) e altre agenzie di informazioni economiche nazionali ed estere (come CRIF o Schufa). L'assuntore del leasing autorizza altresì la società di leasing a segnalare alla ZEK, alla CICO e al fornitore o all'intermediario la stipula, gli eventuali rifiuti alla stipula o la risoluzione di contratti di leasing così come i ritardi nel pagamento e/o il peggioramento della solvibilità dell'assuntore del leasing in relazione ai contratti di leasing con la società di leasing. A tal fine esonera questi soggetti dal segreto d'ufficio e dal segreto commerciale. Eventuali blocchi dei dati disposti dall'assuntore del leasing presso tali soggetti si considerano revocati in via definitiva a favore della società di leasing. L'assuntore del leasing prende atto del fatto che la centrale ZEK e la centrale IKO informano su richiesta le società di leasing e gli istituti di credito ad esse collegati in caso di nuova richiesta di leasing o credito in merito agli obblighi di leasing e crediti esistenti e tali dati vengono trasmessi al CRIF e utilizzati da questo sulla base di un processo decisionale automatizzato per valutare la solidità finanziaria delle persone.
- 19.2 L'assuntore del leasing si impegna a supportare la società di leasing nel rispetto delle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro, in particolare a rispondere alle eventuali domande in tal senso poste dalla società di leasing e a fornirle i relativi documenti e atti.
- 19.3 Gli accordi particolari al di fuori del presente contratto devono essere approvati per iscritto dalla società di leasing, pena la loro nullità. Eventuali accordi accessori verbali non hanno alcuna validità.
- 19.4 Se il modulo relativo alle condizioni per le flotte non viene presentato a tempo debito al fornitore, la società di leasing è autorizzata ad aggiungere nuovamente lo sconto al prezzo lordo o ad addebitarlo all'assuntore del leasing.
- 19.5 Il contratto è redatto in triplice copia. Una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte contraente e al fornitore o all'intermediario.
- 19.6 La nullità di singole disposizioni contrattuali non pregiudica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.
- 19.7 La società di leasing si riserva di modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali di leasing. La modifica può essere effettuata mediante pubblicazione su Internet. L'assuntore del leasing sarà informato preventivamente per iscritto o con un'altra modalità idonea allo scopo. La versione in corso di validità è consultabile in qualsiasi momento sul sito web di AMAG Leasing AG (<https://www.amag-leasing.ch/it/condizioni-general-di-leasing.html>).
- 19.8 Si applica il diritto svizzero. Foro competente è la sede di AMAG Leasing AG. AMAG Leasing AG si riserva il diritto di ricorrere alle vie legali a Zurigo, Zugo o presso la sede della parte contraente. Sono esclusi i casi in cui il diritto processuale civile preveda obbligatoriamente un foro diverso.